**STATUTO**

**COCAI Associazione di Promozione Sociale**

***ART. 1***

***(Denominazione e sede)***

**E’ costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l’Ente del Terzo Settore denominato:**

**<< COCAI Associazione di Promozione Sociale >>** (di seguito chiamata “associazione”), assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L’acronimo APS o la locuzione “associazione di promozione sociale” o potranno essere inseriti/e nella denominazione, in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l’iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale o, qualora operativo, al Registro unico nazionale del terzo settore.

L’associazione ha sede legale in vicolo Porta Vescovo n°3 nel Comune di Verona.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

***ART. 2***

***(Statuto)***

L’associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.

L’assemblea può deliberare l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

***ART. 3***

***(Efficacia dello statuto)***

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all’associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività dell’associazione stessa.

***ART. 4***

***(Interpretazione dello statuto)***

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell’articolo 12 delle preleggi al codice civile.

***ART. 5***

***(Finalità e Attività)***

L’associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Trasformazione urbana e innovazione sono l’oggetto dell’impegno associativo che si manifesta nell’informazione e nel coinvolgimento dei cittadini, ricercando la collaborazione con le diverse parti che formano la società. La cura del territorio e della sua comunità sono l’oggetto delle sperimentazioni urbane che l’associazione intende promuovere con azioni materiali e immateriali, accompagnate con ricerche e laboratori specifici legati al contesto.

Le azioni dell’associazione sono propedeutiche alla ricerca di buone pratiche di pianificazione e rigenerazione urbana legate al principio guida della sostenibilità ambientale, l’innovazione sociale e della cura dei beni comuni.

Gli scopi principali di seguito meglio specificati, potranno essere altrettanti gruppi di lavoro.

**Agenzia Urbana** - L’associazione intende promuovere la realizzazione di luoghi pubblici o privati aperti al pubblico (dove sia chiaro l’interesse della collettività e la difesa dei beni comuni) per l’informazione, la promozione del territorio e la cultura urbana. Tali luoghi sono delle agenzie urbane (più conosciuti come Urban Center o Casa della Città) e potranno essere gestite direttamente o tramite azioni in collaborazione con altri gestori.

Le attività proposte sono: il coordinamento e/o la gestione in proprio o per terzi; la realizzazione o co-organizzazione di mostre ed esposizioni temporanee o permanenti; la realizzazione di arredi per spazi espositivi in auto-progettazione e autocostruzione.

**Partecipazione** - L'associazione promuove e realizza azioni di ascolto, collaborazione e partecipazione con la comunità con il fine di emancipare i cittadini e renderli consapevoli della conseguenza delle loro azioni nella ricerca dello sviluppo sostenibile della loro città.

Le attività proposte si concretizzano nell’organizzazione di eventi e campagne informative in collaborazione con le forze civiche e le istituzioni pubbliche e private.

**Ricerca e Sviluppo** - l’attività di ricerca è indirizzata allo studio di tutte le componenti capaci di dare un valore aggiunto al sistema urbano, proponendo quelle buone pratiche in grado di proporre innovazione per affrontare tempestivamente le continue trasformazioni della città.

Particolare attenzione sarà posta all’uso dei dati digitali per migliorare la loro accessibilità, facilità di comprensione e la capacità di servirsene per migliorare lo stile di vita delle persone.

Lo sviluppo di strumenti tradizionali e digitali è una sfida importante nella ricerca della sostenibilità ambientale, perciò dovrà essere condotta a contatto con la società e con tutte le sue componenti e non al di fuori di essa, proponendo soluzioni in grado di integrare le diverse necessità e mettere in comunicazione diretta istituzioni, enti, mondo produttivo e semplici cittadini.

Le caratteristiche di queste attività sono: produzione di infografica interattiva pensata per la piena accessibilità fisica e sensoriale, realizzata digitalmente ma anche attraverso supporti tipografici e tattili; integrazione di modalità creative di raccolta, sviluppo e racconto dei dati attraverso fotografia e video, storytelling, realtà aumentata e altro.

**Educazione e Formazione** - Sviluppo di progetti educativi e formativi per la diffusione di nuove competenze e la promozione della cultura urbana in chiave di sostenibilità ambientale.

**Relazioni e Reti** - L'associazione ricerca la collaborazione costante con realtà nazionali e internazionali protagoniste dei processi di innovazione urbana. Tali relazioni sono necessarie per lo sviluppo intellettuale sia dei suoi soci che dei semplici fruitori delle iniziative.

Si persegue questo importante scopo attraverso le seguenti modalità e azioni: coordinamento e/o gestione di allestimenti per spazi espositivi e informativi anche per soggetti terzi con cui si sia avviata una collaborazione; la stipula di convenzioni o altri atti per la gestione di spazi o attività laboratoriali connesse; l’acquisto in proprietà o in partecipazione di beni immobili necessari al raggiungimento degli scopi associativi, comprese le attività di amministrazione e gestione degli spazi; aderire e/o partecipare ad associazioni, istituzioni pubbliche o private, enti, che abbiano chiaramente manifesti gli stessi principi espressi nel presente Statuto; realizzare pubblicazioni e periodici in proprio o in collaborazione con terzi.

La/e attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati sono contenute alle lettere a, d, e, f, h, i, w, z del D.Leg. 117/2017 di seguito integralmente riportati:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio direttivo.

L’associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell’art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

***ART. 6***

***(Ammissione)***

Sono associati dell’associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Possono aderire all’associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l’associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all’Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L’ammissione all’associazione è deliberata dal Consiglio direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d’interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio direttivo comunica la decisione all’interessato entro 60 giorni, motivandola.

L’aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

L’ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

***ART. 7***

***(Diritti e doveri degli associati)***

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di

* eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
* essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
* prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee,
* esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 19;
* votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista
* denunziare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell’art. 29 del Codice del terzo settore;

 e il dovere di:

* rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno;
* versare, se prevista, la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall’organo competente.

***ART. 8***

***(Volontario e attività di volontariato)***

L’associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e senza finalità di lucro.

***ART. 9***

***(Perdita della qualifica di associato)***

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L’associato può recedere dall’associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo.

L’associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall’associazione. L’esclusione è deliberata dall’Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all’associato.

L’associato può ricorrere all’autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

***ART. 10***

***(Gli organi sociali)***

Sono organi dell’associazione:

* Assemblea degli associati
* Consiglio direttivo
* Presidente
* Organo di controllo
* Organo di revisione

***ART. 11***

***(L’Assemblea )***

L’Assemblea è composta dagli associati dell’associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. E’ l’organo sovrano.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla all’avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all’assemblea stessa.

E’ convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo e-mail o spedita al recapito risultante dal libro degli associati.

L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell’Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell’associazione.

L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E’ straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’associazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi.

***ART.12***

***(Compiti dell’Assemblea)***

L’Assemblea:

* determina le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione;
* approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
* nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
* nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
* delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
* delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
* approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
* delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
* delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

***ART. 13***

***(Assemblea ordinaria)***

L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L’Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

E’ ammessa l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

***ART. 14***

***(Assemblea straordinaria)***

L’Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell’associazione con la presenza di almeno ¾ (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno ¾ (tre quarti) degli associati.

***ART. 15***

***(Consiglio direttivo)***

Il Consiglio direttivo governa l’associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio direttivo è composto da numero 8 membri eletti dall’assemblea tra le persone fisiche associate.

Dura in carica per n. 5 anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n. 5 mandati.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell’assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

* amministra l’associazione,
* attua le deliberazioni dell’assemblea,
* predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all’approvazione dell’assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
* predispone tutti gli elementi utili all’assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio,
* stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
* cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
* è responsabile degli adempimenti connessi all’iscrizione nel Runts,
* disciplina l’ammissione o l’esclusione degli associati,
* accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Presidente dell’associazione è il presidente del Consiglio direttivo ed è nominato dall’assemblea assieme agli altri componenti dell’organo di amministrazione.

***ART. 16***

***(Il Presidente)***

Il Presidente è eletto dall’assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l’associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall’assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l’Assemblea per l’elezione del nuovo presidente e del Consiglio direttivo.

Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio direttivo, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio direttivo in merito all’attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.

***ART. 17***

***(Organo di controllo)***

L’organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall’art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L’organo di controllo:

* vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
* vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
* esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
* attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all’art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro*.*

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

***ART. 18***

***(Organo di Revisione legale dei conti)***

E’ nominato nei casi e nei modi previsti dall’art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

***Art. 19***

***(Libri sociali)***

L’associazione ha l’obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

a) il libro degli associati e degli eventuali enti del terzo settore aderenti tenuto a cura del Consiglio direttivo;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, dell’organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell’organo a cui si riferiscono;

d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell’ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio direttivo.

***ART. 20***

***(Risorse economiche)***

Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da:

* quote associative;
* contributi pubblici e privati;
* donazioni e lasciti testamentari;
* rendite patrimoniali;
* attività di raccolta fondi;
* rimborsi da convenzioni;
* proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all’operatività del Runts.
* ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

***ART. 21***

***(I beni)***

I beni dell’associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall’associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell’associazione sono elencati nell’inventario, che è depositato presso la sede dell’associazione e può essere consultato dagli associati.

***ART. 22***

***(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)***

L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l’obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità previste.

***ART. 23***

***(Bilancio)***

Il bilancio di esercizio dell’associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E’ redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l’andamento economico e finanziario dell’associazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio direttivo e viene approvato dall’Assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

***ART. 24***

***(Bilancio sociale)***

E’ redatto nei casi e modi previsti dall’art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

***ART. 25***

***(Convenzioni)***

Le convenzioni tra l’associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell’associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell’associazione.

***ART. 26***

***(Personale retribuito)***

L’associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall’art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l’associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall’associazione.

***ART. 27***

***(Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)***

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

***ART. 28***

***(Responsabilità dell’associazione)***

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione.

***ART. 29***

***(Assicurazione dell’associazione)***

L’associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell’associazione stessa.

***ART. 30***

***(Devoluzione del patrimonio)***

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall’art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

***ART. 31***

***(Disposizioni finali)***

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.

***ART. 32***

***(Norma transitoria)***

1. Tutti gli adempimenti legati all’iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l’attuale disciplina, trovano applicazione all’operatività del Runts medesimo.
2. A decorrere dal termine di cui all’art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l’interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell’art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.
3. L’acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l’iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.
4. **Solo per le associazioni iscritte o interessate ad iscriversi all’Anagrafe delle Onlus:**

Le disposizioni contenute nel presente statuto (articoli 2, 15, 16 e 20), incompatibili con la qualifica di onlus, acquistano efficacia solo dopo aver ottenuto l’iscrizione al Runts.

Finché l’associazione risulta iscritta al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale e all’Anagrafe delle Onlus deve perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale e ha il divieto di:

* svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) dell’art. 10 del D. Lgs. 460/97 ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;
* di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;

 L’associazione ha inoltre l’obbligo di:

* impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse
* di devolvere il patrimonio, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altre onlus o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della L. 662/1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

L'associazione utilizzerà, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS".